

Cassazione civile sez. III - 20/11/2025, n. 30524

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. RUBINO Lina - Presidente
Dott. SIMONE Roberto - Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere
Dott. LA BATTAGLIA Luigi - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21180/2021 R.G.

proposto da:

CONSORZIO I., con domicilio digitale ex lege, rappresentato e difeso dagli Avv. P. R. (Omissis) e V. P. A. (Omissis) per procura speciale allegata al ricorso;
- ricorrente -

contro

L. ASSICURAZIONI Spa, con domicilio digitale ex lege; rappresentata e difesa dall'Avv. J. R. (Omissis);

- controricorrente -

e

Ve.Fe. e Ve.Al.;

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 99/2021, depositata il 27/1/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2025 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA.

FATTI DI CAUSA

Il CONSORZIO I. (d'ora innanzi semplicemente "Conorzio"), in qualità di concessionario del Comune di R per il servizio di ripristino delle strade danneggiate da incidenti, domandò ai responsabili di un sinistro stradale avvenuto il 5/9/2015 (Ve.Fe. e Ve.Al. e L. Spa) il pagamento di Euro 619,90, a titolo di "compenso" relativo all'intervento compiuto.

Il Giudice di pace di Reggio Emilia rigettò la domanda, sul presupposto che non vi fosse stata alcuna cessione del credito risarcitorio spettante al Comune (proprietario della strada) né constando, in seno alla convenzione intercorsa tra il Conorzio e il Comune medesimo, alcuna specifica clausola che valesse ad abilitare la concessionaria ad agire in giudizio per conto del Comune.

In sede di impugnazione, il Tribunale di Reggio Emilia confermò la sentenza di primo grado, osservando come "la pattuizione contrattuale prevede(va) la mera cessione del diritto "di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio", ma non vi (era) alcun richiamo alla possibilità di agire in giudizio per conto dell'ente proprietario della strada in assenza di delega ad agire o di cessione del credito, nel caso di specie pacificamente insussistenti" (pag. 4 della sentenza impugnata).

Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi.

La L. ASSICURAZIONI ha depositato controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost.; dell'art. 12 preleggi; dell'art. 132,2 comma, n. 4, c.p.c.; degli artt. 359 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., dal momento che "il Tribunale di Reggio Emilia, in maniera evidentemente inconciliabile, da un lato, riconosce al Consorzio ricorrente l'incontestato diritto "di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio", ma dall'altro e al tempo stesso, nega che il medesimo possa agire in giudizio per ottenere il compenso, per l'appunto, economico di detto servizio" (pag. 11 del ricorso per cassazione).
2. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione, "in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.", delle norme di cui agli artt. 111, comma 6, Cost.; 12 preleggi; 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; 359 c.p.c.; 118 disp. att. c.p.c.. Denuncia il ricorrente l'insanabile contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, atteso che "la facoltà di agire in giudizio deve essere riconosciuta al Consorzio ricorrente, essendo tale prerogativa intrinsecamente connessa al diritto, indiscutibilmente spettante al Consorzio, di trarre dal servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, compromesse al seguito del verificarsi di incidenti stradali, tutti i vantaggi economici collegati ad esso servizio" (pag. 12 del ricorso).
3. I primi due motivi (che possono esaminarsi congiuntamente, in ragione della loro evidente connessione) sono inammissibili. La motivazione della sentenza d'appello, ampiamente rispettosa del c.d. minimo costituzionale, non mostra alcuna contraddittorietà, nella misura in cui distingue il piano sostanziale del rapporto negoziale tra le parti da quello processuale del mancato conferimento del potere di stare in giudizio in nome del Comune. Nell'assumere che la legittimazione processuale del Consorzio discenda, quale precipitato logico necessario, dal "diritto di trarre i vantaggi economici" connessi al servizio, il ricorrente non si confronta, infatti, con il disposto dell'art. 81 c.p.c., il quale non consente - al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge - di far valere in giudizio un diritto altrui, prospettandolo come proprio. Del

tutto coerente si mostra, quindi, la motivazione del giudice di secondo grado, nella parte in cui, in assenza di prova della cessione del credito del Comune, esclude che i responsabili dell'incidente possano astrattamente rivestire il ruolo di soggetto passivo della pretesa fatta valere in giudizio dal ricorrente (non essendo essi - evidentemente - parti del contratto tra quest'ultimo e il Comune).

4. Con il terzo motivo di ricorso la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, commi 1 e 2, 1363, 1364, 1366, 1369, 1370 e 1371 c.c., per avere erroneamente interpretato il contratto de quo come appalto e non concessione di servizi, ciò che "riverbera immediate ripercussioni sotto il profilo della violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 81 c.p.c. concernente la legittimazione ad agire" (pag. 33 del ricorso per cassazione).

Anche questo motivo è inammissibile perché - al di là di qualsivoglia considerazione circa la corrispondenza al vero dell'asserita qualificazione del contratto, da parte del giudice di secondo grado, alla stregua di appalto di servizi - il ricorrente non spiega in che modo la diversa qualificazione propugnata sarebbe idonea ad intaccare la ratio decidendi della pronuncia impugnata, fondata - come detto - sull'applicazione dell'art. 81 c.p.c. e sul rilievo della mancanza di cessione, da parte del Comune, dello specifico credito risarcitorio azionato dal Consorzio.

5. Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1201, 1202, 1203, 2058, 1188 c.c. e 81 c.p.c., non avendo il giudice di merito rettamente qualificato la fattispecie alla stregua di surrogazione nei diritti risarcitori vantati dall'ente locale (proprietario della strada) nei confronti dei responsabili.

Il motivo è infondato, dal momento che - in disparte la astratta configurabilità di un "pagamento" del debito altrui mediante un facere (id est il materiale ripristino della sede stradale) - non è dato rinvenire nella fattispecie concreta alcuna fattispecie di surrogazione, né legale né per volontà del creditore (volontà della cui manifestazione contestuale al pagamento - v. Cass., n. 5200/1977 - non viene fatta alcuna allegazione). Peraltro, l'interpretazione adombrata dal giudice di merito (nel senso dell'insufficienza delle previsioni contrattuali a fondare la legittimazione ad agire del Consorzio) è avallata dal tenore della clausola del capitolato speciale riportata dal controricorrente a pag. 15 e s. del controricorso, che prevedeva il rilascio, dal Comune in favore del Consorzio, di apposita "delega" in relazione ad ogni specifico sinistro, funzionale ad "intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del codice civile; b) denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio; c) trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro

stradale". In assenza di tale "delega", ogni pretesa del concessionario non poteva che essere rivolta alla propria controparte contrattuale (vale a dire il Comune di R).

6. Il quinto motivo denuncia l'omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. del fatto "che il più volte ricordato contratto di concessione di servizi veniva concluso tra il CONSORZIO I. ed il Comune di R" (pag. 38 del ricorso), per avere il giudice di merito fatto riferimento, invece, a un diverso contratto intercorso tra il suddetto Consorzio e la Provincia di R.

Il motivo è inammissibile poiché non censura l'omesso esame di un fatto storico, e comunque il riferimento alla Provincia (in luogo del Comune) di R a pag. 3 è un mero refuso, avendo il giudice esaminato l'effettivo contenuto dell'art. 4 della convenzione intercorsa tra il Consorzio e il Comune (così come riportato, del resto, dallo stesso controricorrente a pag. 15 del controricorso).

7. Conclusivamente, il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in dispositivo).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 678,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 9 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2025.